



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-07-2016 (punto N 33)

Delibera N 696 del 19-07-2016

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Federico MERLI

Oggetto

L.R. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo sulla specie volpe (*Vulpes vulpes*) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

MARCO REMASCHI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	piano di controllo

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica;

Visto il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012 - 2015 approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012 che ha definito gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata nonché i criteri generali di sostenibilità nelle aree vocate alla presenza degli ungulati, i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna;

Visto l'articolo 7 bis della citata legge che stabilisce che i piani faunistici venatori della province restano validi fino all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Visti i commi 2 e 2bis dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 che disciplinano i casi e le modalità con cui la Regione può esercitare il controllo della fauna selvatica;

Ricordato che ai sensi del comma 3 del citato articolo 37 i piani di abbattimento sono attuati dalla Regione sotto il coordinamento della polizia provinciale;

Visto l'articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 che prevede che la polizia provinciale esercita le attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell'ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6 della stessa legge;

Viste le convenzioni sottoscritte con le Province e la Città Metropolitana di Firenze finalizzate allo svolgimento dei compiti di polizia provinciale nell'ambito delle materie oggetto di riordino ed in particolare alla attuazione degli interventi di cui al sopra richiamato art. 37 della l.r. 3/94 ed al coordinamento della vigilanza volontaria da impegnarsi su tali operazioni, i cui schemi sono stati approvati le Delibere di Giunta nn. 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 e 205 recanti tutte la data del 16 marzo 2016

Rilevato che nelle convenzioni sopra citate, all'articolo 1 comma c) è previsto che la polizia provinciale assicuri il “coordinamento dei piani di abbattimento ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994;”

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 310 dell'11.04.2016 “Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”;

Rilevata la necessità di dare applicazione agli interventi di controllo sulla specie volpe (*Vulpes vulpes*), nei casi e modi previsti al citato art. 37 della l.r. 3/1994, allo scopo di dare risoluzione ai problemi di predazione su fauna selvatica e su animali domestici di bassa corte e attività zootecniche causati dalla specie nel territorio regionale;

Considerato che l'attuazione delle suddette procedure si esplica previa la approvazione da parte della Giunta Regionale dei piani di controllo relativi a ciascuna specie selvatica;

Vista la proposta del piano di controllo sulla specie volpe (*Vulpes vulpes*) in Regione Toscana per il

periodo 2016-2018 redatto dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare, contenente le proposte operative (tempi, modi, procedure, verifica delle condizioni preliminari) per l'attivazione degli interventi di controllo sulla specie, inviato ad ISPRA con nota del 24 marzo 2016 prot. 110120, ai fini di ottenere il parere previsto all'art. 37 della l.r. 3/94;

Visto il parere dell'ISPRA sul suddetto documento contenuto nella nota di cui prot. 22844/T-A17 del 13 aprile 2016;

Ritenuto opportuno discostarsi parzialmente da tale parere, peraltro non vincolante, nella sola parte concernente il controllo della volpe nelle aziende Faunistico-Venatorie, in quanto in esse le immissioni di galliformi sono inserite in un programma coordinato e annualmente autorizzato dalla Regione;

Preso atto che tale programma impone l'obbligo di effettuare le immissioni esclusivamente all'interno di recinti di ambientamento e che pertanto tali soggetti sono protetti dalla predazione fino alla completa autonomia, rendendo non necessario attuare il divieto di caccia sulle specie immesse come suggerito da Ispra;

Visto il piano di controllo sulla specie volpe (*Vulpes vulpes*) in Regione Toscana per il periodo 2016-2018 di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le modalità per l'attuazione degli interventi di controllo, nel quale sono state sostanzialmente recepite le indicazioni dell'ISPRA;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare il Piano di controllo sulla specie volpe (*Vulpe vulpes*) per il periodo 2016 – 2018 per la prevenzione dei danni da predazione su fauna selvatica e su animali domestici di bassa corte e attività zootecniche causati dalla specie nel territorio regionale” di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, art. 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 .

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI